Spedizione in abbonamento postale — Anno 95° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 13 aprile 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1953, n. 1145.

Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per invenzioni industriali, approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso.

Art. 2.

Il testo dell'art. 15 del richiamato regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente:

« Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d'invenzione.

Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva di cui al primo comma, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente:

« La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 11 o negli articoli 16 e 19.

Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto ».

Art. 4.

L'art. 49 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso.

Art. 5.

L'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito come segue:

« In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea prevista dall'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il Ministero della difesa ha facoltà mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, ed ha facoltà altresì di assumere notizie o chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette da brevetti.

I funzionari e gli ufficiali di cui sopra hanno facoltà di imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art 51 del richiamato regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è modificato come segue:

« Nel caso che il divieto di cui al comma precedente venga comunicato dopo che gli oggetti predetti siano stati già esposti essi devono essere ritirati salvo il diritto del Ministero della difesa di promuovere l'espropriazione, ma senza facoltà d'imposizione del segreto ».

Art. 7.

Nel caso previsto dall'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'Ufficio centrale dei brevetti assegna per la presentazione della domanda della in-

venzione prescelta nonchè delle domande delle rimanenti invenzioni un termine non superiore a sei mesi dalla data dell'invito di limitazione della domanda.

Il termine suddetto non potrà, in ogni caso, essere superiore a sei mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — MALVESTITI — AZARA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 1146.

Sostituzione dell'art. 24 del regolamento per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico.

Il testo dell'art. 24 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

« La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — MALVESTITI — AZARA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 1147.

Modificazioni ad alcuni articoli del regolamento sui brevetti per modelli industriali, approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Al testo dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito il seguente:

« Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per determinati modelli dei quali si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, deve depositarsi analoga domanda salvo che i modelli costituiscano un tutto od una serie omogenea ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411

Ove con una sola domanda siano rivendicati più depositi di modelli che non costituiscano un tutto od una serie omogenea, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 23 del regolamento approvato col regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

Il brevetto viene, in ogni caso, concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 15 o negli articoli 19 e 22.

Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 30 del già menzionato regolamento di cui al regio decreto 31 ottobre 1941, numero 1354, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è soppresso.

Art. 5.

L'art. 48 del suddetto regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue:

« In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione

temporanea prevista dall'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi.

Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi dei modelli da esporre e dei relativi prodotti non protetti da brevetti. I funzionari o gli ufficiali hanno facoltà di imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 49 del richiamato regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue:

« Nel caso che il divieto di cui al comma precedente venga comunicato dopo che i modelli o i prodotti siano stati già esposti, essi devono essere ritirati salvo il diritto del Ministero della difesa di promuovere l'espropriazione, ma senza facoltà di imposizione del segreto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — MALVESTITI — AZARA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. **1148**.

Approvazione delle modificazioni degli articoli 3 e 24 dello statuto del Consorzio parmense fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 261, con il quale il Consorzio parmense fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, fu costituito ai sensi della legge suddetta e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione 26 aprile 1953 dell'assemblea straordinaria dei delegati, con la quale si modificano gli articoli 3 e 24 dello statuto consortile;

Vista l'istanza 19 giugno 1953, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modificazioni suddette;

Udito il parere favorevole del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 30 settembre 1953, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3 e 24 dello statuto del Consorzio parmense fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 26 aprile 1953, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 3, terzo comma. — « Non possono far parte del Consorzio le cooperative che abbiano con esso interessi contrastanti ».

Art. 24, primo comma. — « Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è composto di sette consiglieri eletti fra i delegati delle cooperative consorziate dall'assemblea dei delegati stessi ».

Terzo comma stesso articolo. — « Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica un anno e sono rieleggibili, non hanno diritto a compenso alcuno, salvo che l'assemblea non lo desideri, fissandone in tal caso la misura annua. La stessa assemblea può, per deliberazione, concedere medaglie di presenza in luogo del compenso annuo fisso, stabilendone in tal caso la misura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

MERLIN — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953, n. **1149**.

Soppressione della Legazione d'Italia in L'Aja (Paesi Bassi) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in L'Aja (Paesi Bassi) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in L'Aja (Paesi Bassi) un'Ambasciata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 100. — CARLOMAGNO

LEGGE 8 aprile 1954, n. 87.

Aumento di capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è elevato da 200 milioni di lire a 3 miliardi di lire.

Art. 2.

All'aumento lo Stato parteciperà per il 75 per cento pari a 2100 milioni di lire.

La spesa relativa sarà iscritta per lire 900 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 500 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 700 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni per l'esercizio 1953-54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

L'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato a carico del « Fondo speciale » di cui al capitolo 780 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La rimanente quota del 25 per cento di aumento del capitale potrà essere sottoscritta da Istituti finanziari e di assicurazione, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954, n. 88.

Soppressione della Legazione d'Italia e della Cancelleria consolare in Panama ed istituzione di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Panama (Panama) e la Cancelleria consolare presso la stessa Legazione sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Panama (Panama) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Panama (Panama) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, eccettuata la provincia di Colon e il Possedimento americano della zona del Canale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954.

Nomina del presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 74 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il senatore Giustino Valmarana, membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico, per la corrente legislatura parlamentare, è nominato presidente della Commissione stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1954
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 303. — GRIMALDI

(1726)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954.

Sostituzione di un componente la Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 110 della legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto luogotenenziale del 31 dicembre 1915, n. 1928;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1948, con il quale il consigliere di Stato on. dott. Raffaele Pio Petrilli venne chiamato a far parte della Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dell'on. dott. Raffaele Pio Petrilli, ora Presidente del Consiglio di Stato, che ha designato a sostituirlo il consigliere di Stato dott. Giuseppe Potenza;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Potenza, consigliere di Stato, è chiamato a far parte della Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria, in sostituzione dell'on. dott. Raffaele Pio Petrilli, Presidente del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1954

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1954
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 315. — GRIMALDI

(1724)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 1954.

Attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1954, di tributi erariali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1954, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

80 % delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sulla manomorta, sul registro, nonchè delle tasse sulle concessioni governative percette in modo ordinario.

E' altresì attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 10 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 31 % dei proventi del Monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio-30 giugno 1954 sarà fronteggiato con parte dello stanziamento inscritto al capitolo 487 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-1954 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1954 farà carico al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1954-1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954
Registro n. 90 Presidenza, foglio n. 47. — FLAMMIA

(1725)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1954.

Caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari, al portatore e nominativi, per l'esercizio finanziario 1953-1954.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1953, con il quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1953-1954 dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) con scadenza da uno a dodici mesi;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1953-1954, nei tagli da L. 5000 10.000 25.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 500.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche B C D E F G H I L M N O P, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio, tra la matrice ed il buono, ed il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati in calcografia su carta filigranata rosa; la firma e la numerazione sono stampate tipograficamente.

La filigrana, a chiaro scuro, è formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude in alto la leggenda in carattere bastoncino « Ministero del Tesoro » e motivi ornamentali; al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita racchiusa ai lati da motivi ornamentali, inoltre i buoni delle serie C D E F G H I L M N O P, portano al centro la leggenda « Lire » ed il corrispondente valore in cifre.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate da uno stemma, ripetute innumerevoli volte ed è interrotto: agli angoli ed ai lati, da motivi a linea nera racchiusi con tratteggio; in alto da un cartoccio ondulato con la leggenda « Ministero del Tesoro » a tratteggio su fondo ondulato: al centro, a sinistra, da uno spazio circolare a tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco costituito dallo stemma della Repubblica e leggenda circolare « Repubblica Italiana ». a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente; in basso, al centro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia, e sormontato dallo stemma della Repubblica.

Matrice e contromatrice portano un fondino identico a quello della parte centrale del buono, chiuso ai tre lati esterni da una piccola cornice a bianco linea.

I buoni portano una cornice formata da motivi a bianco linea che racchiudono una fascia ondulata con motivi di canicorrenti.

Entro la cornice del buono sono racchiuse, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Esercizio 1953-1954 Buono del Tesoro al portatore Capitale lire (valore del buono in lettere) Serie . . (segue la lettera alfabetica indicante la serie) N. . (segue il numero del buono) A mesi dal giorno del versamento - la Tesoreria pagherà la somma di lire (valore del buono in cifre ed in lettere) al presentatore di questo buono il giorno . » a sinistra: « Rilasciato a addì 19 Valuta del 19 Il controllore o il capo della Sez.ne di Tesoreria N. (segue il numero del buono) » a destra: « Il Direttore generale del Tesoro Bolaffi Somma versata L. Saggio del % (Quietanza N. .) Il Tesoriere o il Cassiere di Tesoreria Serie (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Roma, 1° Luglio 1953 ».

La matrice, a sinistra del buono, porta su fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: « Matrice Buono del Tesoro al portatore Esercizio 1953-1954 N. (segue il numero del buono) Serie (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Lire (valore del buono in lettere) Il capitale è stato versato nella Tesoreria di il 19 Valuta del 19 Scadenza 19 Pagabile dalla Tesoreria di ».

La contromatrice, a destra del buono, porta su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende « Contromatrice Buono del Tesoro al portatore Esercizio 1953-1954 N. . (segue il numero del buono) Serie (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Lire (valore del buono in lettere) Il capitale è stato versato nella Tesoreria di . il 19 . Valuta del 19 Scadenza 19 Pagabile dalla Tesoreria di - Somma effettivamente versata per questo buono L. Ammontare degli interessi al % scontati Somma da pagare a scadenza L. (valore del buono in cifre) ».

Sulle liste di separazione è stampata in carattere corsivo maiuscolo « Direzione generale del Tesoro ».

I buoni sono stampati nei seguenti colori: L. 5000 - bruno nocciola, L. 10.000 rosso giallastro, L. 25.000 verde pisello, L. 50.000 avana, L. 100.000 blù acciaio, L. 500.000 viola, L. 1.000.000 bruno rosso, L. 2.000.000 rosso mattone, L. 5.000.000 verde nero, L. 10.000.000 grigio perla, L. 50.000.000 blù oltremare, L. 100.000.000 rosso carminio cupo, L. 500.000.000 - viola malva.

Per tutte le serie, la firma e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio 1953-1954, nei tagli da L. 1000 5000 10.000 25.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 500.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche A B C D E F G H I L M N O P sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio, tra la matrice ed il buono, ed il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati in litografia su carta filigranata rosa; la numerazione è stampata tipograficamente.

La filigrana, a chiaro scuro, è formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude in alto la leggenda in carattere bastoncino « Ministero del Tesoro » e motivi ornamentali, al centro, in basso, in un

rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita racchiusa ai lati da motivi ornamentali; inoltre i buoni delle serie C - D E F G H I L M N O P portano al centro la leggenda « Lire » ed il corrispondente valore in cifre.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate da uno stemma ripetute innumerevoli volte ed è interrotto: agli angoli ed ai lati, da motivi a linea nera; in alto, da un cartoccio ondulato con la leggenda « Ministero del Tesoro » a tratteggio su fondo ondulato; al centro a sinistra, da uno spazio circolare a tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco costituito dallo stemma della Repubblica e leggenda circolare « Repubblica Italiana »; in basso, al cèntro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia, e sormontato dallo stemma della Repubblica.

Matrice e contromatrice portano un fondino identico a quello della parte centrale del buono, chiuso ai tre lati esterni da una piccola cornice a bianco linea.

I buoni portano una cornice formata da motivi a bianco linea che racchiudono una fascia ondulata con motivi di canicorrenti.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Buono del Tesoro nominativo per lire (valore del buono in lettere) A mesi dal giorno del versamento la Tesoreria . pagherà la somma di lire (valore del buono in cifre ed in lettere) all'ordine di . . . il giorno . 19 . ».

A sinistra, in alto, « Quietanza di versamento N. . emessa a addì 19 Valuta del . 19 Serie (segue la lettera alfabetica indicante la serie) »; in basso, « Roma, addì 19 . . ».

A destra, in alto, « Esercizio 1953-1954 N. . . (segue il numero del buono) »; in basso, « Il Direttore generale del Tesoro ».

La matrice, a sinistra del buono, porta su fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: « Matrice Buono del Tesoro nominativo Esercizio 1953-1954 N. . (segue il numero del buono) Serie (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Lire . (valore del buono in lettere) Il capitale è stato versato nella Tesoreria di il Valuta del 19 . Pagabile dalla Tesoreria di . . il giorno . 19 . - Roma, addì 19 ».

La contromatrice, a destra del buono, porta su un fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: « Contromatrice Buono del Tesoro nominativo Esercizio 1953-1954 N. (segue il numero del buono) Serie . (segue la lettera alfabetica indicante la serie) Lire (valore del buono in lettere) Somma effettivamente versata per questo buono nella Tesoreria di addì 19 L. Interessi al % scontati Somma di L. . (valore del buono in cifre) Valuta del 19 . - Pagabile dalla Tesoreria di all'ordine di il giorno . 19 Roma, addì . 19 ».

Sulle liste di separazione è stampata in carattere corsivo maiuscolo « Direzione generale del Tesoro ».

I buoni sono stampati nei seguenti colori: L. 1000 fondino celeste, cornice blù marino; L. 5000 fondino bruno, cornice bruno cupo; L. 10.000 fondino rosa, cornice rosso giallastro; L. 25.000 fondino verde chiaro, cornice verde pisello; L. 50.000 fondino giallo, cornice arancio; L. 100.000 fondino grigio perla, cornice blù acciaio; L. 500.000 fondino violetto roseo, cornice viola cupo; L. 1.000.000 fondino bruno chiaro, cornice bruno rossiccio; L. 2.000.000 fondino rosso cupo, cornice rosso mattone; L. 5.000.000 fondino verdino scuro, cornice verde bottiglia; L. 10.000.000 fondino grigio chiaro, cornice grigio; L. 50.000.000 fondino blù chiaro, cornice blù oltremare; L. 100.000.000 fondino rosso geranio chiaro, cornice rosso geranio scuro; L. 500.000.000 fondino viola malva chiaro, cornice viola malva scuro.

Per tutte le serie, la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei buoni al portatore e nominativi delle serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1954
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 232

(1716)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 3 aprile 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Treviso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro. Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso emanato in data 6 luglio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del ragioniere Ruggero Sfoggia;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 17 ottobre 1952 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Treviso;

Estratto dal regolamento delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria Nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori di biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 31 marzo 1954

p. *Il presidente del Comitato generale di direzione*
BISOGNO

(1651)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Venezia, della estensione di ettari 130, compresa nel comune di Quarto d'Altino, località « Le Tresse », delimitata dai seguenti confini:

nord: strada nazionale Venezia-Trieste;
est: canale della Vela;
sud: strada provinciale Portegrandi-Jesolo;
ovest: strada nazionale Venezia-Trieste e strada provinciale Portegrandi-Jesolo.

Fino al 30 giugno 1955 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 950, compresa nei comuni di Pozzaglio ed Olmeneta, delimitata dai seguenti confini:

nord: cavo Ciria; linea ferroviaria Cremona-Brescia e strada di campagna portante sulla strada provinciale Cremona-Brescia;

est: cavo Robecco e Cerca, dal ponte della strada comunale portante sulla strada provinciale Cremona-Brescia, fino al congiungimento della strada di campagna in località Villanova con detta strada provinciale;

sud: strada dal passaggio a livello della ferrovia Cremona-Brescia alla strada provinciale Cremona-Brescia;

ovest: dal passaggio a livello del casello ferroviario Cremona-Brescia, linea ferroviaria Cremona-Brescia fino al cavo Ciria (scarpata esterna compresa).

(1702)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 gennaio 1953, nella zona di Melzo (Milano), dell'estensione di ettari 120, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene esteso su fondi contigui della superficie di ettari 140 e prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955. La zona stessa assume, pertanto, la estensione complessiva di ha. 260 e resta così delimitata:

nord: strada comunale per Pioltello;
sud: linea ferroviaria Milano-Venezia;
est: strada privata Triulzi;
ovest: strada comunale Vignate.

(1703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 382 — Data: 19 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Modesti Ottorino fu Oliviero — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 21 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Gnecchi Giovanni fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 9 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: De Rossi Michele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 1210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Banca Nazionale dell'Agricoltura succursale di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1226 — Data: 26 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione: Maggiori Menotti — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 288.400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 24 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Conti Nestore fu Tito — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 633 Data: 23 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione Aulard Nestore fu Stanislao Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 213,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 14 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Aversa Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 5 % — Capitale L 160.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 13 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Banca Commerciale A. Rossi Bertolini e C. di Altavilla Irpina — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950 e 1951) — Capitale L. 77.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 567 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Colucci Lorenzo fu Vito — Titoli del Debito pubblico. Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 29 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Lucignani Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1535 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Marangio Clodomiro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 marzo 1954

(1600) *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,88	636,75
» Firenze	624,80	635,50
» Genova	624,85	637 —
» Milano	624,88	636,25
» Napoli	624,85	636,50
» Palermo	624,85	640 —
» Roma	624,84	636,625
» Torino	624,86	635 —
» Trieste	624,87	—
» Venezia	624,82	636 —

Media dei titoli del 12 aprile 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,05
Id. 3,50 % 1902	62,90
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	82,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione	92,35
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	636,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949 n 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di Genova.

I Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 49 del 12 ottobre 1953, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno in località Granarolo della superficie di mq. 120 in comune di Genova.

(1729)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 28 marzo 1952, n. 60351/20400.12.36, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto;

Vista la nota del Prefetto di Grosseto, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giacinto Guida ed il dott. Guido Fumaroli, trasferiti ad altra sede, nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giacinto Guida e del dott. Guido Fumaroli, sono nominati, rispettivamente, presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto, il vice prefetto dottor Gino Giardina e il dott. Vittorio Norelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1617)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 30 giugno 1953, n. 340.3.9052/20400.12.72, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona;

Vista la nota del Prefetto di Savona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Guido Cusmano, impedito per ragioni di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Guido Cusmano, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona, il prof. Andrea Gandini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1618)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Agrigento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 25 giugno 1953, n. 22161, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Agrigento, è costituita come appresso:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Donzelli prof. Francesco, docente in igiene;
Oliviero prof. Aleardo, docente in chimica;
La Parola prof. Guido, dell'Istituto superiore di sanità;
Teresi dott. Pietro, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene di Palermo.

Segretario:
Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1639)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali a cattedre nei Conservatori di musica di Stato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;

Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicata con nota in data 16 maggio 1952, n. 29592/12106.2.12;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli a posti di professore presso i Conservatori di musica di Stato:

Conservatorio di Cagliari:
1) Armonia, contrappunto, fuga e composizione un posto (gruppo *A*, grado iniziale 7°).

Conservatorio di Parma:
2) Armonia e contrappunto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Cagliari:
3) Organo e composizione organistica un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Bolzano:
4) Canto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Pesaro:
5) Canto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Bolzano:
6) Composizione e strumentazione per banda un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Milano:
7) Musica corale un posto (gruppo *A*, grado iniziale 9°).

Conservatorio di Cagliari:
8) Pianoforte un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Torino:
9) Pianoforte un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Roma:
10) Arpa un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Roma:
11) Arpa un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Bolzano:
12) Violino un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Palermo:
13) Violino un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Venezia:
14) Violino un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Pesaro:
15) Viola con l'obbligo di violino un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Cagliari:
16) Violoncello un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Roma:
17) Materie letterarie un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Venezia:
18) Materie letterarie un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Roma:
19) Clavicembalo un posto (gruppo *A*, grado iniziale 10°).

Conservatorio di Pesaro:
20) Contrabasso un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Firenze:
21) Oboe - un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Palermo:
22) Oboe un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Napoli:
23) Clarinetto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Parma:
24) Clarinetto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Bolzano:
25) Fagotto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Parma:
26) Fagotto un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Cagliari:
27) Tromba e trombone un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Firenze:
28) Tromba e trombone un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Milano:
29) Tromba e trombone un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Bologna:
30) Teoria e solfeggio un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Cagliari:
31) Teoria e solfeggio un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Pesaro:

32) Teoria e solfeggio un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Bolzano:

33) Armonia complementare (cultura musicale generale) un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Cagliari

34) Armonia complementare (cultura musicale generale) un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Conservatorio di Bologna:

35) Arte scenica un posto (gruppo *A*, grado iniziale 11°).

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Art. 3.

La domanda di ammissione a ciascun concorso redatta su carta bollata da L. 200 firmata dagli interessati e corredata di tutti i documenti prescritti, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del recapito dell'aspirante e del concorso a cui intende partecipare, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nella domanda stessa dovrà altresì essere dichiarato se l'aspirante sia stato destituito o revocato da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 200, per ogni foglio, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici, artistici, ecc. che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito;

l) diploma di laurea in lettere in originale o in copia notarile debitamente legalizzata, per i concorsi a cattedre di materie letterarie, di cui ai nn. 17 e 18 del precedente art. 1;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato devranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

n) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatto menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione della autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 100;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948,

n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno, purchè i documenti stessi non siano scaduti ai sensi del penultimo comma del precedente art. 4.

I concorrenti che risedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso.

Sono accettati soltanto i lavori a stampa. Essi debbono essere presentati in triplice copia e spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione IV Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, costituita da tre membri a norma dell'art. 13-*bis* della legge 11 giugno 1950, n. 416, terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro attività didattiche e la loro cultura, e sarà nominata con successivo decreto. A parità di [illegible] saranno tenuti presenti i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

La Commissione, effettuata la votazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire i posti messi a concorso, a norma degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per un anno al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione, potranno essere confermati stabilmente, oppure esonerati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1954

Il Ministro: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1954
Registro n. 10, *foglio n.* 355

(1681)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio n. 28230 San. del 1° febbraio 1953, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1952:

1) Loro Piceno: Ripe San Ginesio (condotta consorziale);
2) Matelica (condotta unica);
3) Monte San Martino (condotta unica);
4) Porto Recanati (condotta unica);
5) Serravalle del Chienti (condotta unica);
6) Treia (1ª condotta);
7) Treia (condotta di Passo di Treia);

Visti i successivi decreti n. 13004 del 23 aprile 1953 e n. 42261 del 31 dicembre 1953, con i quali è stato revocato il concorso, rispettivamente, per la condotta unica di Matelica e per la condotta di Passo di Treia soppressa;

Vista la graduatoria formata dall'apposita Commissione giudicatrice costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.41/11246 dell'8 settembre 1953;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952.

1. Ciarlantini dott. Adelmo punti 52,007 su 100
2. Piscini dott. Romolo » 51,925 »
3. Casoni dott. Rodolfo » 51,512 »
4. Battellini dott. Luigi » 51,362 »
5. Natali dott. Fulvio » 51,183 »
6. Tambella dott. Gildo » 50,790 »
7. Moreschi dott. Antonio » 50,383 »
8. Vannucci dott. Libero » 50,275 »
9. Montaña dott. Luigi » 49,058 »
10. Gentili dott. Domenico » 48,495 »
11. Senesi dott. Piero » 48,394 »
12. Leoni dott. Angelo » 48,250 »
13. Gatti dott. Bernardino » 48,212 »
14. Palotta dott. Pietro » 48,091 »
15. Taccari dott. Giuseppe » 47,870 »
16. De Meo dott. Angiolino » 47,858 »
17. Gallina dott. Benedetto » 47,383 »
18. Misericordia dott. Francesco » 47,240 »
19. Spinsanti dott. Carlo » 47,150 »
20. Castellani dott. Angelo » 47,133 »
21. Lupini dott. Luigi » 47 — »
22. Marziali dott. Vincenzo » 46,900 »
23. Gualdesi dott. Gaetano » 46,887 »
24. Micheli dott. Felicino » 46,791 »
25. Figna dott. Onorio » 46,462 »
26. Fanesi dott. Renato » 46,375 »
27. Corvatta dott. Mario » 46,258 »
28. Pacifici dott. Dino » 46,233 »
29. Micozzi dott. Giancarlo » 45,991 »
30. Trombettoni dott. Virgilio » 45,950 »
31. Mengoni dott. Riccardo » 45,899 »
32. Marzialetti dott. Giulio » 45,216 »
33. Caranti dott. Vittorio » 44,962 »
34. Ciufletti dott. Amedeo » 44,258 »
35. Spinelli dott. Giampiero » 44,166 »
36. Bocci dott. Elvio » 44,135 »
37. Quadri dott. Alberto » 44,111 »
38. Renieri dott. Vincenzo » 44,016 »
39. Trona dott. Umberto » 43,975 »
40. Baronti Eschini dott. Ledo » 43,841 »
41. Marini dott. Marcello » 43,741 »
42. Bernardini dott. Mario » 43,441 »
43. Ciani dott. Virgilio » 43,301 »
44. Cristalli dott. Armelio » 43,295 »
45. Cecchini dott. Olindo » 42,966 »
46. Nicolai dott. Giannetto » 42,775 »
47. Fedele dott. Gaetano » 42,291 »
48. Fiorentini dott. Delfino » 42,200 »
49. Gualtieri dott. Mario » 42,033 »
50. Nardi dott. Sergio » 41,975 »
51. Ferrini dott. Alessandro » 41,808 »
52. Bolognesi dott. Giovanni » 41,733 »
53. Rossi dott. Remo » 41,708 »
54. Albanesi dott. Aiace » 41,183 »
55. Santini dott. Mario » 40,933 »
56. Piani dott. Claudio » 40,896 »
57. Leone dott. Raoul » 40,892 »
58. Bacchilega dott. Cecchino » 40,850 »
59. Raucci dott. Antonio » 40,542 »
60. Della Savia dott. Mario » 40,267 »
61. Marcorelli dott. Giorgio » 40,225 »
62. Pieroni dott. Giovanni » 40,100 »
63. Pierpaoli dott. Vincenzo » 39,846 »
64. Verdini dott. Paolo » 39,666 »
65. Pacione dott. Vincenzo » 39,517 »
66. Gratani dott. Lucio » 39,425 »
67. Riccobelli dott. Mario » 39,291 »
68. Turi dott. Turiddo » 39,108 »
69. Frati dott. Orlando punti 39,050 su 100
70. Dall'Osso dott. Giorgio » 39 — »
70. Maccioni dott. Ettore » 39 — »
70. Valentini dott. Mario » 39 — »
73. Riccardini dott. Luigi » 38,950 »
74. Giubilei dott. Mario » 38,674 »
75. Aprilesi dott. Alfiero » 38,664 »
76. Scanzi dott. Giovanni » 38,500 »
77. Bizzarri dott. Cleto » 38,119 »
78. D'Addario dott. Domenico » 38,042 »
79. Sangiorgi dott. Masimiliano » 38 — »
80. Giamberti dott. Luigi » 37,925 »
81. Orlandi dott. Vittorio » 37,850 »
82. Giacomozzi dott. Annibale » 37,733 »
83. Frapiccini dott. Giuseppe » 37,500 »
83. Giorgetti dott. Antonio » 37,500 »
85. Ferranti dott. Carlo » 37,274 »
86. Forconi dott. Gino » 36,971 »
87. Cimatti dott. Ovilio » 36,375 »
88. Comini dott. Antonio » 35,625 »
89. Aereli dott. Giuseppe » 35,400 »
89. De Luca dott. Luigi » 35,400 »
91. Zimarino dott. Ettore » 35 — »

La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 26 marzo 1954

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio n. 28230 San. del 1° febbraio 1953, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1952:

1) Loro Piceno: Ripe San Ginesio (condotta consorziale);
2) Matelica (condotta unica);
3) Monte San Martino (condotta unica);
4) Porto Recanati (condotta unica);
5) Serravalle del Chienti (condotta unica);
6) Treia (1ª condotta);
7) Treia (condotta di Passo di Treia);

Visti i successivi decreti n. 13004 del 23 aprile 1953 e n 42261 del 31 dicembre 1953, con i quali è stato revocato il concorso, rispettivamente, per la condotta unica di Matelica e per la condotta di Passo di Treia soppressa;

Visto il proprio decreto n. 9966 Vet., in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso stesso, formata dall'apposita Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica n. 340.3.41/11246 dell'8 settembre 1953;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso che i candidati compresi nella graduatoria hanno indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso nelle premesse specificato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Ciarlantini dott. Adelmo: condotta unica di Treia;
2) Piscini dott. Romolo: condotta unica di Serravalle del Chienti;
3) Casoni dott. Rodolfo: condotta consorziale Loro Piceno, Ripe San Ginesio;
4) Battellini dott. Luigi: condotta unica di Porto Recanati;
5) Natali dott. Fulvio: condotta unica di Monte San Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 27 marzo 1954

Il prefetto: STELLA

(1693)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 10854 del 22 febbraio 1954, con il quale il dott. Alessandro Santarelli veniva nominato titolare della condotta medica di Luicciana del comune di Cantagallo;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 5 marzo 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Leopoldo Corri, 52° classificato, ha chiesto la condotta di Luicciana del comune di Cantagallo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 10854 del 22 febbraio 1954 il dott. Corri Leopoldo, domiciliato a Firenze, via Giacomo Medici n. 6, è dichiarato vincitore della condotta di Luicciana del comune di Cantagallo.

Il sindaco di Cantagallo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 18 marzo 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 1662 del 17 febbraio 1954, con il quale il dott. Corsi Corso veniva nominato titolare della condotta medica di Borgo San Lorenzo-Ronta;

Considerato che il precitato dott. Corsi Corso non ha risposto nei termini fissati con raccomandata in data 5 marzo 1954, la cui ricevuta di ritorno trovasi allegata agli atti di ufficio ed è pertanto dichiarato d'ufficio rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Caroli Enrico, 34° classificato, ha chiesto la condotta di Borgo San Lorenzo-Ronta;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 1662 del 17 febbraio 1954 il dott. Caroli Enrico, domiciliato a Firenze, via Iacopo Passavanti n. 47, è dichiarato vincitore della condotta di Borgo San Lorenzo (frazione Ronta).

Il sindaco di Borgo San Lorenzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 18 marzo 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 3851 del 5 marzo 1954, con il quale il dott. Gianfranco Tassinari veniva nominato titolare della condotta medica di Brozzi del comune di Firenze;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 10 marzo 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Francini Franco, 10° classificato, ha chiesto la condotta di Brozzi del comune di Firenze;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 3851 del 5 marzo 1954 il dott. Francini Franco, domiciliato a Soci (Arezzo), è dichiarato vincitore della condotta di Brozzi del comune di Firenze.

Il sindaco di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 18 marzo 1954

Il prefetto: BRUNO

(1564)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto prefettizio n. 1374 del 30 gennaio 1954, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 3711 del 30 novembre 1951;

Vista la nota n. 704 in data 6 marzo 1954, con la quale il sindaco di Qualiano comunica che la signorina Girone Giuseppina di Carlo ha rinunziato alla nomina a titolare della condotta ostetrica di quel Comune;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e dell'ordine di preferenza col quale sono state richieste le sedi messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa l'ostetrica Nastro Anna di Ciro è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Qualiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Napoli, addì 22 marzo 1954

Il prefetto: DIANA

(1644)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.